

News – 30/08/2023

Sportello Crediti d'imposta – Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica

Istituito un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori

L'art. 5 del DL n.104/2023 (cd. **Decreto Omnibus**) introduce un **credito d'imposta** per le **attività di ricerca e sviluppo nel campo della microelettronica**, in linea con gli obiettivi del cd. "Chips Act" europeo, ossia un pacchetto normativo approvato dall'UE, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici.

L'agevolazione è riconosciuta in favore delle **imprese residenti nel territorio dello Stato**, comprese le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante **contratti stipulati con imprese residenti o localizzate**:

- in altri Stati membri UE;
- negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei **costi ammissibili** elencati nell'art. 25, par. 3 del Regolamento UE n.651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, **sostenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (11 agosto 2023) e fino al 31 dicembre 2027**.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione mediante modello F24**, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L'utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**, della **certificazione** attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un **revisore legale** dei conti o da una **società di revisione** iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8, D.Lgs. n.39/2010. Inoltre, per la fruizione del credito, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la **certificazione** delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 23, commi da 2 a 5 del D.L. n.73/2022, adottando le medesime regole che si applicano al credito d'imposta ricerca e innovazione generico di cui all'art. 1, comma 200 Legge n.160/2019 (**il credito d'imposta in esame è alternativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo generico**).

I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Mef.